

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Consiglio d'Europa
Strasburgo, Francia

Intervento di terzi

L'Altro diritto onlus

S.M. c. CROAZIA

(ricorso n. 60561/14)

Con lettera datata 4 marzo 2019, il vicesegretario della Grande Camera informava L'altro diritto ONLUS che il Presidente della Grande Camera aveva dato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 44 § 4 (b) del Regolamento della Corte, a presentare osservazioni scritte alla Corte nella causa *S.M. c. Croazia* (ricorso n. 60561/14).

La tratta interna

Il Protocollo del 2000 delle Nazioni Unite per "prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini" (noto come il "Protocollo di Palermo") ha fornito la prima definizione di tratta approvata a livello internazionale: una definizione ampia e onnicomprensiva che non fa distinzioni di genere (riguarda uomini e donne, ragazzi e ragazze) e copre un ampio ventaglio di prassi di sfruttamento. Più nello specifico, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo di Palermo la tratta comprende tre elementi costitutivi: 1) l'atto: "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone"; 2) i mezzi per portare a termine l'azione: "l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra"; 3) lo scopo dello sfruttamento, che include lo sfruttamento della prostituzione altrui, lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe e il prelievo di organi. Il

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Protocollo dispone anche che il consenso della vittima al tentativo di sfruttamento è irrilevante quando è stato usato uno qualsiasi dei mezzi previsti.

Il Protocollo di Palermo integra la Convenzione del 2000 delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che è lo strumento principale nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale. Perciò, come afferma l'articolo 1 del Protocollo di Palermo, le disposizioni del Protocollo devono essere interpretate nel quadro della Convenzione. Ciò ha dato luogo a discussioni se il Protocollo imponga agli Stati firmatari di adoperarsi contro la tratta solo nelle situazioni che implicano un movimento transnazionale o la criminalità organizzata. Tuttavia, come ha evidenziato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione della criminalità (UNODC), anche se il reato di tratta "deve comportare un elemento di transnazionalità e il coinvolgimento di gruppi criminali organizzati perché si applichino la Convenzione e le sue disposizioni relative alla cooperazione internazionale, né l'uno né l'altro di questi elementi deve essere costitutivo del reato interno" (UNODC 2004, *Legislative Guide for the Implementation of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, p. 10). Anzi, secondo l'articolo 34 (2) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, i reati di tratta "vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato".

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005, che ha recepito la definizione di tratta contenuta nel Protocollo di Palermo, è stato il primo documento internazionale a riconoscere espressamente che questa definizione copre sia la tratta interna che quella transfrontaliera. Come afferma l'articolo 2, "La presente convenzione si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata". Inoltre la Convenzione del 2005 definisce la vittima come "qualsiasi persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani". Perciò è vittima di tratta chiunque sia soggetto alla combinazione degli elementi essenziali del reato (azione, mezzi, scopo), indipendentemente dalla nazionalità e dallo status giuridico.

Sin dall'adozione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (di seguito Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta), la nozione di "tratta interna" è stata adottata esplicitamente anche dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione della criminalità (UNODC) in diversi documenti e relazioni ufficiali, in cui si afferma che la definizione di tratta prescritta dal Protocollo di Palermo include sia la tratta transfrontaliera che quella esclusivamente interna. A questo proposito vale la pena ricordare che, nell'evidenziare i mutamenti delle caratteristiche, e quindi della natura comune, del crimine di tratta di persone nel corso degli ultimi 10 anni, l'UNODC ha sottolineato nei recenti *Global Reports on trafficking in persons* un

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

umento dei casi di tratta interna. In particolare nel *Global Report* del 2016 si afferma che: “anche la quota dei casi di tratta scoperti che sono interni – cioè avvenuti entro i confini nazionali – è aumentata in misura significativa negli ultimi anni, e circa il 42 per cento delle vittime scoperte fra il 2012 e il 2014 sono state oggetto di tratta interna. Sebbene una parte di questo aumento sia da ascrivere alle differenze di denuncia e di copertura dei casi, è indubbio che oggi gli Stati scoprono più casi di tratta interna. Questi mutamenti indicano che la natura comune del crimine di tratta si è evoluta” (UNODC, *Global Report on trafficking in persons*, p. 6). È significativo che il *Global Report* 2018 dell'UNODC indichi che le vittime scoperte entro i confini del loro Stato di appartenenza ormai “rappresentano la maggioranza delle vittime scoperte nel mondo” (UNODC, *Global Report on trafficking in persons*, 2018, p. 13). Questo studio riferisce che “dal 2010 c'è stato un aumento costante e significativo della quota di vittime scoperte all'interno dei loro confini nazionali. La quota delle vittime interne identificate è più che raddoppiata negli ultimi anni, dal 27 per cento al 58 per cento del 2016” (UNODC, *Global Report*, 2018, p. 41).

L'irrilevanza dell'attraversamento di una frontiera internazionale come elemento per individuare un caso di tratta vale anche per la Direttiva 2011/36/UE “concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime”, che infatti copre sia la tratta transfrontaliera che quella all'interno di un paese. Ciò è riconosciuto implicitamente dall'art. 10(a) della Direttiva secondo cui gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a stabilire la propria giurisdizione per i reati di tratta se “a) il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio; oppure b) l'autore del reato è un suo cittadino”.

Negli ultimi anni le iniziative politiche europee contro la tratta, come la Strategia per lo sradicamento della tratta di esseri umani 2012-2016 lanciata dalla Commissione europea nel 2012, hanno dedicato specifica attenzione alla questione della tratta internazionale. È significativo che le Strategie della Commissione europea sottolinei che “la tratta interna, in cui molte delle vittime sono cittadini dell'Unione Europea vittime di tratta nel loro paese o in un altro Stato membro, è in aumento” (European Commission 2012, p. 9).

Perciò, come la Prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sottolineato nella presente causa (*S.M. c. Croazia*, ricorso n. 60561/14), la tratta di esseri umani nel significato del Protocollo di Palermo e della Convenzione contro la tratta del Consiglio d'Europa, può avere luogo all'interno di un singolo paese, compreso quello della vittima, e di conseguenza indipendentemente dal fatto che la vittima abbia la cittadinanza di quel paese. Ciò è stato ribadito dalla Direttiva 2011/36/UE che annovera – fra i requisiti minimi degli obblighi positivi degli Stati membri di prevenire e perseguire la tratta e di proteggere le vittime – la repressione penale di questo fenomeno quando si verifica nel territorio nazionale.

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Allo stesso tempo, e in stretta correlazione con la tratta interna, la tratta non richiede sempre l'elemento del movimento. Quest'ultimo è solo uno dei modi possibili in cui può essere integrato l'elemento dell'"azione". Nozioni come "ospitare" o "accogliere" (identificate dalla definizione di tratta data dal Protocollo come alcuni degli "atti" del reato) significano che la tratta non indica soltanto il processo con cui una persona è trasferita in una situazione di sfruttamento ma si estende fino a "comprendere il mantenimento della persona in una situazione di sfruttamento" (UNODC, *Abuse of a position of vulnerability and other "means" within the definition of trafficking in persons*, p. 7). Come sottolinea l'UNODC, "la tratta si radica nello sfruttamento delle vittime e non necessariamente nel loro trasferimento" (UNODC, *Global Report on trafficking in persons*, 2018, p. 13).

Alla luce di queste considerazioni sosteniamo che per valutare se in un caso ricorrono gli estremi della tratta occorre fare attenzione più allo sfruttamento che all'elemento del trasferimento. L'essenza della tratta è lo scopo di sfruttare delle persone in condizione di vulnerabilità personale e sociale (cfr. la Dichiarazione di Maria Grazia Giammarinaro, *Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, 2016). Certo, non tutte le forme di sfruttamento costituiscono tratta. Per identificare un caso di tratta è necessario valutare le circostanze del caso concreto e guardare a tutti i fattori e i parametri in gioco.

Tuttavia, nel contesto socio-economico contemporaneo contrassegnato dal forte aumento della povertà e della precarietà, e di conseguenza da un aumento significativo di casi di sfruttamento – che poggiano sull'abuso di una condizione di vulnerabilità ma non sono necessariamente legati al trasferimento della persona interessata né commessi da un'organizzazione criminale – è di estrema importanza che la natura interna della tratta entri a far parte della nozione comune di questo fenomeno. In questo scenario è importante che la Corte formuli con chiarezza il dovere positivo degli Stati di proteggere le vittime della tratta sia internazionale che interna (non transfrontaliera). In realtà, anche se molti Stati hanno mezzi e programmi specifici per proteggere le vittime dello sfruttamento sessuale e dello sfruttamento della prostituzione, ciò non vale per le vittime di altri tipi di sfruttamento, in primo luogo lo sfruttamento lavorativo.

Lo sfruttamento della prostituzione

Nella sentenza *Rantsev v. Cyprus and Russia* (n. 25965/04) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che "la tratta di esseri umani, per sua natura e per il suo scopo di sfruttamento, si basa sull'esercizio di poteri collegati al diritto di proprietà. Tratta gli esseri umani come merci da comprare e vendere e mettere al lavoro forzato, spesso per poco o nessun compenso, di solito nell'industria del sesso ma non solo [...]. Implica la sorveglianza ravvicinata delle attività della vittima, i cui movimenti sono spesso circoscritti [...]. Implica l'uso di violenza e minaccia nei

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

confronti delle vittime che vivono e lavorano in cattive condizioni [...]. È descritta da Interights e nella relazione esplicativa di accompagnamento alla Convenzione antitratta come la forma moderna dell'antico traffico mondiale di schiavi" (*Rantsev v. Cyprus and Russia*, § 281; *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, § 151). La Corte sostiene che la tratta "minaccia la dignità umana e le libertà fondamentali delle vittime e non può essere considerata compatibile con una società democratica e i valori sanciti dalla Convenzione" (*Rantsev v. Cyprus and Russia*, § 282). Ha statuito invece che la tratta in sé, secondo la definizione del Protocollo di Palermo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta, rientra nell'ambito dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nella presente causa (*S.M. c. Croazia*, ricorso n. 60561/14), pur ribadendo questo ragionamento, la Prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo va molto oltre questa posizione sostenendo che "la tratta in sé, come pure lo sfruttamento della prostituzione, nel senso dell'articolo 3(a) del Protocollo di Palermo, dell'articolo 4(a) della Convenzione antitratta, dell'articolo 1 della Convenzione per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione di altri e della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (cfr. *supra* paragrafi 27, 28, 31 e 33), rientra nell'ambito dell'articolo 4 della Convenzione [...] A questo riguardo è irrilevante che il ricorrente sia di fatto un cittadino dello Stato convenuto e che non ci sia un elemento internazionale poiché l'articolo 2 della Convenzione antitratta copre 'tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale' (cfr. *supra* paragrafo 33) e la Convenzione per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione di altri fa riferimento allo sfruttamento della prostituzione in generale (cfr. *supra* paragrafo 27)" (§ 54).

La Corte quindi sembra considerare la tratta e lo sfruttamento della prostituzione due fenomeni distinti rientranti nell'ambito dell'articolo 4 della Convenzione. Occorre però sottolineare che nella definizione di tratta del Protocollo di Palermo del 2000, successivamente recepita nella *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta* del 2005, lo "sfruttamento della prostituzione" rileva solo come uno dei tipi di sfruttamento che comporta la condotta di tratta (cfr. *UN Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh sessions. Addendum Interpretative notes for the official records – Travaux préparatoires – of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, 2000, § 63; *Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, 2005, § 88).

A nostro parere, ritenere che lo "sfruttamento della prostituzione" rientri di per sé nell'ambito dell'articolo 4 presenta alcuni aspetti problematici. Prima di tutto, vale la pena di notare che non c'è una nozione uniforme di "prostituzione", "sfruttamento

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

della prostituzione" e "sfruttamento sessuale". Alcuni autori, in particolare le femministe cosiddette neo-abolizioniste, considerano la prostituzione una prassi intrinsecamente degradante e di sfruttamento da criminalizzare. Altri, in particolare gli attivisti dei diritti delle lavoratrici sessuali e altre femministe, considerano la prostituzione una forma di lavoro e, di conseguenza, spostano i termini dell'analisi dallo sfruttamento sessuale all'abuso del lavoro sessuale, sostenendo che le donne dell'industria del sesso dovrebbero avere gli stessi diritti lavorativi delle donne in altre industrie.

La mancanza di un'opinione uniforme sulla prostituzione si riflette anche a livello delle politiche nazionali. Come ha notato la Corte nella causa *V.T. v. France* (n. 37194/02), non c'è un consenso europeo sull'approccio politico alla prostituzione. Infatti, in alcuni paesi la prostituzione (sia la vendita che l'acquisto) è illegale; in altri la prostituzione in sé non è illegale ma lo sfruttamento della prostituzione costituisce reato; in altri paesi ancora si criminalizzano le attività connesse alla prostituzione, colpendo ad esempio i clienti; e in altri la prostituzione è legale e regolamentata (cfr. ad esempio Schulze, E., Novo Canto, S. I., Mason, P., Skalin, M., *Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality*, European Parliament manuscript, 2014). A questo proposito vale la pena ricordare che nel 2001 la Corte di giustizia europea ha dichiarato che la prostituzione "è una prestazione di servizi retribuita che [...] rientra nel concetto di 'attività economica'" (sentenza n. 268-20/11/2001, § 49). Secondo la Corte le lavoratrici sessuali possono lavorare legalmente in qualunque paese europeo che tollera la prostituzione. Allo stesso tempo chiarisce che "non spetta alla Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello dei legislatori degli Stati membri dove un'attività ritenuta immorale è svolta legalmente" (§ 56).

La mancanza di un approccio omogeneo alla prostituzione è stata riconosciuta anche nelle *Interpretative Notes to the Palermo Protocol* e nella *Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, in cui si afferma che "i termini 'sfruttamento della prostituzione altrui' e 'altre forme di sfruttamento sessuale' non sono definiti rispettivamente nel Protocollo di Palermo e nella *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta*" e pertanto non incidono "sul modo in cui gli Stati Parte trattano la questione della prostituzione nella loro legislazione nazionale" (*UN Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh sessions. Addendum Interpretative notes for the official records – Travaux préparatoires – of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, 2000, § 63; *Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, 2005, § 88).

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Nella sentenza *V.T. v. France*, riconoscendo che non c'è consenso fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla prostituzione, la Corte non si è chiesta se la prostituzione sia in se stessa "disumana" o "degradante" nel senso dell'articolo 3 della Convenzione. Tuttavia ha affermato con grande risolutezza che la prostituzione coatta è incompatibile con i diritti umani e la dignità umana. Nella presente causa (*S.M. c. Croazia*, n. 60561/14) la Corte ha confermato questa posizione sostenendo che "lo sfruttamento della prostituzione minaccia la dignità umana e le libertà fondamentali delle vittime e non può essere considerato compatibile con una società democratica e i valori espressi nella Convenzione" (§ 54).

A nostro avviso però nella presente causa ci sono alcuni aspetti molto problematici nel ragionamento della Corte, ambigui rispetto all'adottare una posizione neutrale nei confronti della prostituzione in quanto tale. Prima di tutto, la Corte sostiene che "nel diritto internazionale la prostituzione, lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani sono strettamente legati", trasmettendo l'idea che la prostituzione comporti sempre lo sfruttamento. Inoltre la Corte fa riferimento alla definizione di sfruttamento sessuale della Convenzione del 1949 per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione di altri che, sebbene non criminalizzi né proibisca la prostituzione in quanto tale, ma lo "sfruttamento della prostituzione", ha un approccio ambivalente verso quest'ultima. La Convenzione del 1949 impone agli Stati contraenti "di punire qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui: procura, adesca o rapisce al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente; sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente" (articolo 1). Impone altresì agli Stati contraenti di punire ogni persona che "mantenga, diriga o amministri o contribuisca a finanziare una casa chiusa; conceda o prenda in affitto, in tutto od in parte, un immobile o un altro luogo ai fini della prostituzione altrui" (articolo 2). Tuttavia la Convenzione dichiara anche nel preambolo che "la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità".

Alla luce di ciò, in considerazione dell'approccio ambiguo della Convenzione del 1949 verso la prostituzione, il riferimento a questo trattato può far sorgere dei dubbi riguardo alla neutralità dell'approccio della Corte alla prostituzione in quanto tale. Sotto questo aspetto è anche degno di nota, come ha indicato il giudice Koskelo nella sua opinione dissenziente, che "un gran numero di Stati membri del Consiglio d'Europa non ha ratificato questa particolare Convenzione (ne sono contraenti 26 dei 47 Stati membri), mentre tutti hanno ratificato la più recente Convenzione antitratta, formulata in modo meno onnicomprensivo" (§ 20).

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

L'articolo 3

Infine, come abbiamo sostenuto in precedenza, a nostro parere lo sfruttamento – non il trasferimento/trasporto – deve essere ritenuto l'elemento chiave della tratta. Tuttavia in molti ordinamenti ciò può porre il problema di come distinguere la tratta da altre forme di sfruttamento come la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato.

A questo riguardo vorremmo invitare la Grande Camera a cogliere l'opportunità di questa decisione, che per la prima volta affronta (e, speriamo, riconoscerà) il dovere degli Stati membri di perseguire la tratta interna e di proteggere le vittime di questo fenomeno, per far rientrare la tratta stessa non più nell'ambito dell'articolo 4 ma dell'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha recentemente inquadrato la tratta nell'articolo 3 nella sentenza *J. and Others vs Austria* (n. 58216/12).

Far ricadere la tratta sotto l'articolo 3 può essere utile a rivedere la lettura di questo fenomeno data nella sentenza *Rantsev v. Cyprus and Russia* in cui, come abbiamo ricordato in precedenza, la Corte afferma che la tratta "si basa sull'esercizio di poteri collegati al diritto di proprietà. Tratta gli esseri umani come merci da comprare e vendere e mettere al lavoro forzato [...]. Implica la sorveglianza ravvicinata delle attività della vittima, i cui movimenti sono spesso circoscritti [...]". Nella sentenza *Chowdury c. Grecia* (n. 21884/15) la Corte ha già riconosciuto un caso di tratta di esseri umani senza la riduzione delle vittime alla condizione di un oggetto nelle mani dello sfruttatore, senza la perdita completa della loro libertà.

Far ricadere la tratta sotto l'articolo 3 significa distinguere questo fenomeno dalla schiavitù e dal lavoro forzato, i quali entrambi implicano una privazione quasi completa della libertà. È un modo di riaffermare che la posta in gioco nel caso della tratta, prima ancora della libertà, è la dignità delle vittime. Questa nuova prospettiva renderebbe possibile distinguere, entro gli ordinamenti nazionali, i casi in cui lo sfruttamento si accompagna alla completa privazione della libertà delle vittime da quelli in cui lo sfruttamento si realizza attraverso violazioni meno gravi della libertà o semplicemente approfittando della loro posizione di vulnerabilità.

Letizia Palumbo, dottore di ricerca (ricercatrice della ONG)
Emilio Santoro, professore (presidente del Comitato Scientifico della ONG)